

COPIA AUTENTICA DELL'ATTO
REPERTORIO N. 11852
RACCOLTA N. 9843
IN DATA 15 APRILE 2025



MAURO BOSCHIROLI
——— NOTAIO ———

26013 Crema (CR)
Piazza Trento e Trieste, 11

Tel. 0373 1970659

studio@notaioboschiroliti.it

ADEMPIMENTI ESEGUITI

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di CREMONA il giorno 09 maggio 2025 al n. 5908 serie 1T
con euro 356,00



AVV. MAURO BOSCHIROLI
NOTAIO

CREMA
piazza Trento e Trieste, 11
Tel 0373 1970659
E-mail: studio@notaiboschiroli.it

Repertorio n. 11852

Raccolta n. 9843

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 15 APRILE 2025
DELL'ASSEMBLEA - ORDINARIA E STRAORDINARIA - DEI SOCI
DELLA SOCIETÀ "GROWENS S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno 15 (**quindici**) del mese di **aprile** dell'anno 2025 (**duemilaventicinque**), alle ore venti,

nel mio studio in **Crema** (CR), **piazza Trento e Trieste n. 11**,

io sottoscritto **Mauro Boschioli, notaio in Crema**,

iscritto nel ruolo del collegio notarile dei distretti riuniti di Cremona e Crema;
do atto, con il presente verbale, che in data odierna,

dalle ore dieci alle ore undici e minuti cinque,

in Cremona, via dell'Innovazione Digitale n. 3, in una sala della sede secondaria - amministrativa - della società, si è tenuta l'assemblea, ordinaria e straordinaria, della società di diritto italiano, costituita in Italia, "**GROWENS S.P.A.**", con sede in Milano, via Luigi Porro Lambertenghi n. 7, capitale sociale euro 384.833,58 (trecentoottaquattromilaottocentotrentatré virgola cinquantotto), interamente versato, suddiviso in 15.393.343 (quindicimilatrecentonovantatremilatrecentoquarantatré) azioni, iscritta nel registro delle imprese di Milano con il numero - corrispondente al codice fiscale ed alla partita I.V.A. - 01279550196 e nel repertorio economico amministrativo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, Monza-Brianza e Lodi al numero MI-1743733, società con azioni negoziate presso il mercato "Euronext Growth Milan", organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A.",

riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. *Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di un dividendo straordinario. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 18 aprile 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

Parte straordinaria

1. *Attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni anche convertibili, fino a massimi euro 30.000.000,00 (trentamiliardi virgola zero zero), anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'art. 2349 cod. civ., previa revoca delle deleghe conferite dall'assemblea straordinaria del 23 aprile 2020 per la parte non eseguita. Conseguente modifica dell'articolo 6 (Capitale e azioni) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

adunanza alla quale io notaio, debitamente richiesto, ho assistito.

Aderendo alla richiesta fattami dall'infra citato presidente di verbalizzare detta riunione assembleare, do atto di quanto avvenuto in mia presenza; il presente verbale viene quindi redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi di legge.

Come anzidetto, oggi, giorno 15 (**quindici**) mese di **aprile** dell'anno 2025 (**duemilaventicinque**), alle ore dieci, in **Cremona, via dell'Innovazione Digitale n. 3**, in una sala della sede secondaria della società, è iniziata l'assemblea della detta società.

Come da disposizioni statutarie, ha assunto la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione della società, Monfredini Matteo, nato a Cremona il 2 giugno 1975, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale - anzitutto - mi ha chiesto di procedere alla redazione del verbale dei lavori assembleari.

Quindi, detto presidente ha constatato e fatto constatare,

in via preliminare alla trattazione

delle materie all'ordine del giorno:

- che l'avviso di convocazione dell'assemblea, indetta per il giorno 15 aprile 2025, alle ore dieci, in unica convocazione, era stato pubblicato in data 31 marzo 2025 sul quotidiano "Italia Oggi" ai sensi dello statuto, messo a disposizione sul sito internet della società ("www.growens.io") e depositato presso la sede amministrativa della società, unitamente alla relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sui punti all'ordine del giorno ed al resto della documentazione di cui si dirà nel prosieguo;

- come da avviso di convocazione, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto sarebbero stati possibili esclusivamente tramite Rappresentante Designato, individuato dalla Società nella persona dell'avv. Augusto Santoro, nato a Nocera Inferiore (SA) il 28 febbraio 1980, codice fiscale SNT GST 80B28 F912S, domiciliato per l'incarico presso la sede amministrativa della società, a cui gli azionisti aventi diritto intenzionati a partecipare all'Assemblea avrebbero potuto conferire delega scritta con istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno;

- che risultavano intervenuti all'adunanza, dei componenti del consiglio di amministrazione, personalmente, se medesimo, quale presidente, e - in video conferenza - Gorni Nazzareno, nato a Cremona il 19 giugno 1973;

- che erano altresì intervenuti, del collegio sindacale, anch'essi per collegamento in video conferenza, i sindaci Manfredini Michele, nato a Cremona il 21 marzo 1961, in qualità di presidente, Ferrari Fabrizio, nato a Cremona il 19 aprile 1961, e Patrini Donata, nata a Milano il 17 giugno 1956;

- che, essendo le 15.393.343 (quindicimilioneitrecentonovantatremilatrecentoquarantatré) azioni ordinarie (senza valore nominale) sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83-bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza", di seguito "T.U.F."), a norma dell'art. 83-sexies del T.U.F. avevano diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso di certificazioni rilasciate dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (c.d. "record date"), ossia il 4 aprile 2025, per cui le registrazioni, in accredito e in addebito, compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevavano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea;

- che le comunicazioni dell'intermediario attestanti la legittimazione all'intervento in assemblea erano pervenute alla società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, e quindi

entro il 10 aprile 2025, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni fossero pervenute alla società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari;

- che era presente, collegato in videoconferenza, il predetto Rappresentante Designato, il quale ha dichiarato di rappresentare 11 (undici) soci legittimati al voto, portatori di complessive 8.333.903 (ottomilionitrecentotrentatremilanovecentotré) azioni, pari - con arrotondamento alla seconda cifra decimale (come si procederà anche nel prosieguo in sede di rilievo dell'esito delle votazioni che si effettueranno) - al 54,14% (cinquantaquattro virgola quattordici per cento) di tutte le azioni emesse dalla società, che gli avevano rilasciato apposita delega, secondo le modalità e tempistiche indicate nell'avviso di convocazione, e precisamente:

-- "POLIEDRIQ SRL", portatore di 1.607.355 (unmilione seicentoseettemilatrecentocinquantacinque) azioni, pari al 10,44% (dieci virgola quarantaquattro per cento) del capitale;

-- "AMO SRL", portatore di 1.606.054 (unmilione seicentoseimilacinquantaquattro) azioni, pari al 10,43% (dieci virgola quarantatré per cento) del capitale;

-- "MM SRL", portatore di 1.589.884 (unmilione cinquecentoottantanove milaottocentoottantaquattro) azioni, pari al 10,33% (dieci virgola trentatré per cento) del capitale;

-- "YUGEN SRL", portatore di 1.546.212 (unmilione cinquecentoquarantaseimiladuecentododici) azioni, pari al 10,04% (dieci virgola zero quattro per cento) del capitale;

-- "LINEA SRL", portatore di 1.510.300 (unmilione cinquecentodiecimilatrecento) azioni, pari al 9,81% (nove virgola ottantuno per cento) del capitale;

-- "HERALD INVESTMENT TRUST PLC", portatore di 224.396 (duecentoventiquattromilatrecentonovantasei) azioni, pari all'1,46% (uno virgola quarantasei per cento) del capitale;

-- "EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF", portatore di 141.196 (centoquarantunomilacentonovantasei) azioni, pari allo 0,92% (zero virgola novantadue per cento) del capitale;

-- "AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70", portatore di 50.450 (cinquantamilaquattrocentocinquanta) azioni, pari allo 0,33% (zero virgola trentatré per cento) del capitale;

-- "EURIZON PIR ITALIA - ELTIF", portatore di 43.995 (quarantatremilanovecentonovantacinque) azioni, pari allo 0,29% (zero virgola ventinove per cento) del capitale;

-- "AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.", portatore di 12.000 (dodicimila) azioni, pari allo 0,08% (zero virgola zero otto per cento);

-- "ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND III (CAYMAN) LIMITED", portatore di 2.061 (duemilasessantuno) azioni, pari allo 0,01% (zero virgola zero uno per cento);

- di far rinvio a quanto sopra rilevato per l'individuazione (sulla base delle risultanze dei libri sociali, integrate dalle comunicazioni ricevute) degli azionisti partecipanti titolari di una partecipazione, diretta o indiretta, superiori alla soglia di rilevanza ex art. 15 dello statuto;

- che il Rappresentante Designato, all'uopo interpellato da esso presidente, ha dichiarato che nessuno dei soci intervenuti e da lui rappresentati gli aveva comunicato di trovarsi in situazioni comportanti cause di impedimento o sospensione del diritto di voto;

- che la società deteneva, alla data dell'adunanza, 2.709.641 (duemilionesettecentonovemilaseicentoquarantuno) azioni proprie, pari al 17,60% (diciassette virgola sessanta per cento) del capitale;

- che le certificazioni rilasciate dall'intermediario sarebbero state conservate dalla società;

- che era stata accertata da esso presidente la legittimazione degli intervenuti all'intervento e al voto;

- che erano stati regolarmente espletati tutti gli adempimenti preliminari;

- che, infine, lo statuto dispone(va) che l'assemblea delibera con la presenza e la maggioranza stabilite dagli artt. 2368 (per l'assemblea ordinaria: quorum costitutivo pari ad almeno la metà del capitale sociale e quorum deliberativo corrispondente alla maggioranza assoluta del capitale presente) e 2369 (per l'assemblea straordinaria: quorum costitutivo e deliberativo pari ad oltre la metà del capitale sociale) del codice civile;

e che pertanto, per tutto quanto sopra, l'assemblea era validamente costituita.

Richiamato lo statuto (per cui "nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale è redatto da notaio"), ha designato me notaio per la redazione del verbale della riunione, invitando l'assemblea a confermare la designazione. In mancanza di contrari o astenuti, ha confermato l'incarico a me notaio.

A questo punto, il presidente:

- ha comunicato che nel corso della discussione si sarebbero potuti proporre interventi, purché attinenti alle materie all'ordine del giorno e contenuti entro convenienti limiti di tempo, seguiti - se del caso - da una breve risposta in replica, e che gli interventi, se richiesto, sarebbero stati oggetto di verbalizzazione in sintesi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- ha annunciato che le votazioni sarebbero avvenute per interpellò dei partecipanti, con rilevazione nominativa dei votanti;

- con riferimento alla normativa in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, infine, ha precisato che i dati degli azionisti e degli aventi diritto al voto ed acquisiti dalla Società ai fini della partecipazione all'assemblea sarebbero stati trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, e ricordato che ogni interessato poteva esercitare i diritti di cui alla disciplina vigente e chiedere, tra l'altro, occorrendo, aggiornamenti e rettifiche dei dati personali.

Dopo aver adeguatamente, come sopra, informato gli intervenuti, il Presidente - verificata l'assenza di opposizioni in merito a quanto precede - ha dato lettura dell'ordine del giorno di cui sopra ed è quindi passato alla trattazione dei diversi argomenti.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA:

PARTE ORDINARIA

Deliberazione in ordine al primo argomento della parte ordinaria dell'ordine del giorno

(Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti).

Cominciando dalla prima materia dell'ordine del giorno, il presidente ha ri-

cordato che il fascicolo del progetto di bilancio relativo all'esercizio 2024, in tutte le sue componenti - comprensivo della relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione (unica sia per il bilancio della società che per quello consolidato, ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 127/1991), della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione -, è stato depositato, unitamente alla relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sulle proposte sui temi all'ordine del giorno (che mi ha chiesto di allegare al verbale assembleare), nei termini di legge, sul sito internet della società - ed ivi rimasto a disposizione di chi ne volesse prenderne visione - nonché presso la sede amministrativa (e della disponibilità della predetta documentazione è stata data comunicazione a "Borsa Italiana S.p.A.", che l'ha reso noto tramite il sito internet www.borsaitaliana.it).

In considerazione del fatto che la documentazione poteva, per quanto testé detto, considerarsi adeguatamente conosciuta, il presidente ha proposto di ometterne la lettura, a meno che taluno degli intervenuti desiderasse che ne venisse effettuata lettura completa.

Preso atto che nessuno ha espresso il desiderio di una lettura integrale, il presidente ha riassunto i principali dati emergenti dal bilancio di esercizio, precisando che dal progetto - approvato dal consiglio di amministrazione lo scorso 13 marzo 2025 - risulta che l'esercizio al 31 dicembre 2024 si è chiuso con un utile di euro 2.161.469 (duemillicentosesantunomilaquattrocentosessantannove).

Terminata l'illustrazione del progetto di bilancio, il Presidente ha ricordato agli intervenuti che la società di revisione "BDO Italia S.p.A." - come già oggetto di comunicazione al pubblico - ha emesso, in ordine al bilancio (come pure con riferimento a quello consolidato, di cui dirà a breve), una relazione senza rilievi.

Ha poi passato la parola al presidente del collegio sindacale, il quale ha riassunto il contenuto dell'apposita relazione dei sindaci, che ha concluso per l'insussistenza di ragioni ostative all'approvazione del progetto di bilancio.

A questo punto, il presidente ha presentato agli azionisti il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 della società, approvato dal predetto consiglio di amministrazione nella seduta del 13 marzo 2025, precisando che in ordine allo stesso l'assemblea non era chiamata ad esprimere la sua approvazione. Quindi, il presidente ha dato inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

In assenza di richieste di interventi, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento passando all'espletamento delle operazioni di voto.

Il presidente ha posto quindi in votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'Assemblea Ordinaria di "Growens S.p.A.",

- udita l'esposizione del Presidente,

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 e la relazione sulla gestione,

- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato dalla relazione sulla gestione, che presenta un utile di euro 2.161.469 (duemilionicentosessantunomilaquattrocentosessantanove), prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;

2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo e della relativa documentazione accessoria;

3. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi, anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”

Il presidente ha confermato che i soci partecipanti alla riunione ed alla votazione erano invariati rispetto alla precedente rilevazione, e precisamente, all'inizio della votazione, erano presenti - come sopra rappresentati - 11 (undici) soci legittimati al voto, portatori di complessive 8.333.903 (ottomilionitrecentotrentatremilanovecentotré) azioni, pari al 54,14% (cinquantaquattro virgola quattordici per cento) di tutte le azioni emesse dalla società, quali sopra elencati.

Si è proceduto pertanto alle operazioni di voto. All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il presidente ha constatato e proclamato che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: gli 11 (undici) soci intervenuti in assemblea, portatori di complessive 8.333.903 (ottomilionitrecentotrentatremilanovecentotré) azioni, pari al 54,14% (cinquantaquattro virgola quattordici per cento) di tutte le azioni emesse dalla società (rinviandosi a quanto sopra per il numero di azioni e la relativa percentuale sul capitale di ciascuno);

- voti contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno.

Pertanto, ha dichiarato che la proposta di deliberazione è stata approvata, essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di legge e di statuto.

Deliberazione in ordine al secondo argomento

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

(Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di un dividendo straordinario. Deliberazioni inerenti e conseguenti)

Con riferimento al secondo argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il presidente ha ricordato che spetta all'Assemblea deliberare in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio 2024.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di distribuire un dividendo secondo quanto descritto nella relazione alle materie all'ordine del giorno (cui ha fatto rinvio per la parte che trattava, dettagliatamente, l'argomento), intendendo, precisamente, il Consiglio proporre all'Assemblea:

- la distribuzione di un dividendo per un ammontare pari a complessivi euro 4.819.806,76 (quattromilionioctocentodiciannovemilaottocentosei virgola settantasei), da trarre per euro 2.161.469,00 (duemilionicentosessantunomilaquattrocentosessantanove virgola zero zero) dall'utile di esercizio 2024 e per euro 2.658.337,76 (duemilioneisecentocinquantottomilatrecentotrentasette virgola settantasei) dalla "Riserva straordinaria" iscritta nel bilancio al 31 dicembre 2024 della Società, attraverso il pagamento di un dividendo straor-

dinario unitario di euro 0,38 (zero virgola trentotto) per ciascuna delle n. 12.683.702 (dodicimilioneicentoottantatremilasettecentodue) azioni ordinarie attualmente in circolazione (senza considerare le n. 2.709.641 (duemilioneisettecentonovemilaseicentoquarantuno) azioni proprie detenute da Growens);

- che il pagamento del dividendo straordinario avvenga in contanti oppure, a richiesta dell'azionista, sotto forma di azioni proprie di Growens (trattasi infatti di massime 1.585.463 (unmilioneicinquecentoottantacinquemilaquattrocentosessantatré) azioni proprie, detenute in portafoglio da Growens), con data di stacco della cedola il 28 aprile 2025, legittimazione al pagamento il 29 aprile 2025 (record date) e messa in pagamento il 12 giugno 2025.

Per i dettagli dell'esercizio della scelta e delle caratteristiche delle azioni da assegnare agli azionisti che la esercitino (*"della stessa categoria di quelle già detenute dagli azionisti per le quali vengono pagati i dividendi"*), ha rinviato alla relazione, limitandosi a ribadire che

"qualora l'azionista non eserciti ... il proprio diritto di scelta comunicando che desidera ricevere le azioni (impartendo le relative istruzioni all'intermediario depositario presso il quale l'azionista detiene il proprio conto titoli), o non detenga il numero minimo di azioni necessario (8) per l'attribuzione di un Diritto di Scelta, verrà attribuito automaticamente ed esclusivamente un dividendo straordinario in contanti di euro 0,38 per azione, al lordo delle ritenute fiscali di legge.

Il dividendo in contanti verrà posto in pagamento alla medesima data di assegnazione delle azioni, ossia il giorno 12 giugno 2025, per pari valuta."

Quindi, il presidente ha dato inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

In assenza di richieste di interventi, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento passando all'espletamento delle operazioni di voto.

Il presidente ha posto quindi in votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'Assemblea Ordinaria di "Growens S.p.A.",

- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

- preso atto che l'utile di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 distribuibile è pari ad euro 2.161.469,00 (duemilioneicentosessantunomilaquattrocentosessantantanove virgola zero zero),

- preso atto che il capitale sociale e le riserve emergenti al 31 dicembre 2024 sono da ritenersi esistenti e in particolare che la "Riserva straordinaria" ammonta ad euro 44.573.216 (quarantaquattromilioneicinquecentosettantatremiladuecentosedici);

- preso atto che la società non versa nella fattispecie di cui all'art. 2433, comma 3, cod. civ.;

delibera

1. di approvare la proposta di distribuzione di un dividendo di ammontare pari a complessivi euro 4.819.806,76 (quattromilioniottocentodiciannemilaottocentosei virgola settantasei) da trarre per euro 2.161.469,00 (duemilioneicentosessantunomilaquattrocentosessantantanove virgola zero zero) dall'utile di esercizio 2024 e per euro 2.658.337,76 (duemilioneisecentocinquantottomilatrecentotrentasette virgola settantasei) dalla "Riserva straordinaria" iscritta

nel bilancio della Società al 31 dicembre 2024 oggetto di approvazione al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei soci di Gro-wens, attraverso il pagamento di un dividendo straordinario unitario di euro 0,38 (zero virgola trentotto) lordi per ciascuna azione avente diritto;

2. di stabilire che il dividendo straordinario pari ad euro 0,38 (zero virgola trentotto) lordi per ciascuna azione avente diritto sia posto in pagamento il 12 (dodici) giugno 2025 (duemilaventicinque), con data stacco della cedola il 28 (ventotto) aprile 2025 (duemilaventicinque) e data di legittimazione al pagamento il 29 (ventinove) aprile 2025 (duemilaventicinque), con la possibilità per ciascun azionista di optare, dal 30 (trenta) aprile 2025 (duemilaventicinque) fino alle ore 17:00 (diciassette) del 7 (sette) maggio 2025 (duemilaventicinque), per il pagamento del dividendo stesso in azioni nella misura di 1 azione ogni 8 azioni possedute;

3. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro e con facoltà di sub-delega a terzi, anche esterni al Consiglio, per dare esecuzione a quanto sopra deliberato nonché di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."

Il presidente ha confermato che i soci partecipanti alla riunione ed alla votazione erano invariati rispetto alla precedente rilevazione, e precisamente, all'inizio della votazione, erano presenti - come sopra rappresentati - 11 (undici) soci legittimati al voto, portatori di complessive 8.333.903 (ottomilionitrecentotrentatremilanovecentotré) azioni, pari al 54,14% (cinquantaquattro virgola quattordici per cento) di tutte le azioni emesse dalla società, quali sopra elencati.

Si è proceduto pertanto alle operazioni di voto. All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il presidente ha constatato e proclamato che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: gli 11 (undici) soci intervenuti in assemblea, portatori di complessive 8.333.903 (ottomilionitrecentotrentatremilanovecentotré) azioni, pari al 54,14% (cinquantaquattro virgola quattordici per cento) di tutte le azioni emesse dalla società (rinviandosi a quanto sopra per il numero di azioni e la relativa percentuale sul capitale di ciascuno);

- voti contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno.

Pertanto, ha dichiarato che la proposta di deliberazione è stata approvata, essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di legge e di statuto.

**Deliberazione in ordine al terzo argomento
della parte ordinaria dell'ordine del giorno**

*-(proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie -
previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 18 aprile 2024.
Deliberazioni inerenti e conseguenti)*

Venendo, quindi, a trattare la terza materia all'ordine del giorno, anche con riferimento a questa il Presidente ha invitato gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, già depositata, a norma di regolamento, presso la sede amministrativa, pubblicata sul sito internet della Società, ed ivi rimasta a disposizione di chi ne volesse prendere visione.

Il Presidente, constatato il consenso unanime dei presenti, ha omesso quindi la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea, e rinviato pertanto ai contenuti, relativi a quest'argomento, della citata relazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno.

Rifacendosi ai contenuti della predetta relazione, il Presidente ha precisato come l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie si sia dimostrata fino ad ora un utile strumento per la Società ai fini delle attività previste nel documento presentato all'Assemblea; pertanto, l'Organo Amministrativo ha inteso proporre un nuovo conferimento per il termine massimo di 18 (diciotto) mesi, previa revoca dell'autorizzazione precedente.

A questo punto, il presidente ha passato la parola al presidente del collegio sindacale che, a nome dell'intero collegio, ha espresso parere favorevole rispetto alla proposta.

Quindi, il presidente ha dato inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

In assenza di richieste di interventi, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione passando all'espletamento delle operazioni di voto.

Il presidente ha posto quindi in votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L'Assemblea Ordinaria di "Growens S.p.A.",

- udita l'esposizione del Presidente,

- avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di revocare, per la parte non eseguita, la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea dei Soci del 18 aprile 2024, con effetto dalla data di approvazione della presente delibera;

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente e l'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega, anche a terzi esterni al Consiglio, a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie ai fini di:

(i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (sia di stock option, stock grant o piani di work for equity) così come utilizzare le azioni in portafoglio in ottica incentivante ed a servizio della corresponsione di emolumenti/compensi o premi ad amministratori, dipendenti e/o collaboratori ovvero procedere ad assegnazione gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare);

(ii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o profes-

sionale ritenuti strategici per Growens;

(iii) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società; nonché

(iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato (il tutto come meglio indicato in narrativa), stabilendo che:

a. l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 (diciotto) mesi dalla data di deliberazione, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da esse controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 20% (venti per cento) del numero di azioni di volta in volta in circolazione, ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 15% (quindici per cento) e non superiore nel massimo del 15% (quindici per cento) al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione;

b. l'acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, con una qualsiasi delle seguenti modalità:

(i) offerta pubblica di acquisto o di scambio;

(ii) acquisti effettuati sul mercato Euronext Growth Milan, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, ovvero

(iii) con ogni altra modalità prevista dall'ordinamento e pertanto attraverso acquisti in blocco o con modalità di asta (ivi inclusa l'asta c.d. "olandese"), come di volta in volta valutato in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare;

c. l'acquisto, anche in più tranches ed in modalità revolving, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;

d. potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;

3. di autorizzare l'Organo Amministrativo e, per esso, il suo Presidente e l'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter cod. civ., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti (e con modalità cd. revolving), delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, accelerated book-building, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'Organo Amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i ter-

mini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente deliberazione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che dette operazioni potranno avvenire al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e condizioni, che risulteranno congrue e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e dei prezzi delle azioni e/o delle prospettive di sviluppo dell'emittente ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione allo scenario di mercato o dell'operazione (anche di integrazione) da porsi in essere avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate;

4. di conferire ai sopra menzionati mandatari il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del codice civile, ogni registrazione contabile, necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;

5. di conferire all'Organo Amministrativo e, per esso, al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono - con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa - con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti;

6. di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998."

Il presidente ha confermato che i soci partecipanti alla riunione ed alla votazione erano invariati rispetto alla precedente rilevazione, e precisamente, all'inizio della votazione, erano presenti - come sopra rappresentati - 11 (undici) soci legittimati al voto, portatori di complessive 8.333.903 (ottomilionitrecentotrentatremilanovecentotré) azioni, pari al 54,14% (cinquantaquattro virgola quattordici per cento) di tutte le azioni emesse dalla società, quali sopra elencati.

Si è proceduto pertanto alle operazioni di voto. All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il presidente ha constatato e proclamato che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: 8 (otto) dei soci intervenuti in assemblea (precisamente: "POLIEDRIQ SRL", "AMO SRL", "MM SRL", "YUGEN SRL", "LINEA SRL", "HERALD INVESTMENT TRUST PLC", "EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF" ed "EURIZON PIR ITALIA - ELTIF"), portatori di complessive 8.269.392 (ottomilioniduecentosessantanove-

milatrecentonovantadue) azioni, pari al 53,72% (cinquantatré virgola settantadue per cento) del capitale (rinviandosi a quanto sopra per il numero di azioni e la relativa percentuale sul capitale di ciascuno);

- voti contrari: 3 (tre) dei soci intervenuti in assemblea (precisamente "AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70", "AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A." ed "ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND III (CAYMAN) LIMITED"), portatori di complessive 64.511 (sessantaquattromilacinquecentoundici) azioni, pari allo 0,42% del capitale (rinviandosi a quanto sopra per il numero di azioni e la relativa percentuale sul capitale di ciascuno);

- astenuti: nessuno.

Pertanto, ha dichiarato che la proposta di deliberazione è stata approvata, essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di legge e di statuto.

PARTE STRAORDINARIA

Deliberazione in ordine all'argomento della parte straordinaria dell'ordine del giorno

(attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni anche convertibili, fino a massimi euro 30.000.000,00 (trentamiliioni virgola zero zero), anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'art. 2349 cod. civ., previa revoca delle deleghe conferite dall'assemblea straordinaria del 23 aprile 2020 per la parte non eseguita. Conseguente modifica dell'articolo 6 (Capitale e azioni) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti)

Anche in relazione all'unico punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno il Presidente ha invitato gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, poc'anzi citata, facendo rinvio alla stessa.

In particolare, in ordine all'oggetto, alle motivazioni, ai criteri di esercizio, alla durata e all'ammontare della delega (di seguito, la "Delega"), la relazione precisava che:

"Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2443 e 2420-ter cod. civ. ed in conformità allo Statuto Sociale, l'Assemblea potrà attribuire agli amministratori, rispettivamente, la facoltà di:

a) di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di deliberazione della modificazione;

b) di emettere in una o più volte obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di deliberazione della modificazione (in tal caso, la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale). Nel caso in cui la delega conferita comprenda la facoltà dell'Organo Amministrativo di dare esecuzione alla stessa anche eventualmente escludendo in tutto o in parte il diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., all'atto dell'esercizio di tale facoltà si applica, in quanto compatibile, il comma 6 dell'art. 2441 cod. civ. e lo Statuto Sociale determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi nell'esercizio della delega. In aggiunta, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi del comma 4, secondo periodo, dell'articolo 2441 del codice

civile, il prezzo di emissione dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni e ciò dovrà essere confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione ai sensi di legge e di statuto.

Per le motivazioni e gli obiettivi meglio descritti nel prosieguo, la Delega che vi proponiamo di conferire al Consiglio di Amministrazione è ampia e generale. In particolare, essa comprende la facoltà di:

1) ai sensi degli artt. 2443 e 2349 cod. civ.

(i) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie:

a) da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o

b) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura), 4, secondo periodo (vale a dire nei limiti di un decimo del capitale preesistente), 5 (vale a dire quando l'interesse della società lo esige) e 8 (vale a dire in sottoscrizione ai dipendenti) dell'art. 2441 cod. civ.;

(ii) abbinare gratuitamente alle suddette azioni eventuali warrant o bonus shares o altri strumenti di equity o quasi equity che in generale diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione e/o obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.) ovvero obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 cod. civ.

(iii) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio dei warrant o degli strumenti finanziari di cui al precedente punto (ii) e/o di warrant o strumenti finanziari abbinati alle obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 cod. civ. ovvero alle obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.);

(iv) aumentare in una o più volte il capitale sociale, in via gratuita, mediante emissione di azioni ordinarie da assegnare ai prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 cod. civ. anche a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari;

(v) chiedere l'ammissione a quotazione dei warrant e/o degli strumenti finanziari e/o delle obbligazioni di cui sopra in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri;

fermo restando l'esercizio della suddetta Delega entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della stessa (vale a dire il termine massimo previsto dal codice civile);

2) ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.:

(i) emettere, in una o più tranches, obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni:

a) da offrirsi in opzione agli aventi diritto; e/o

b) da offrire a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2441 cod. civ.

deliberando il corrispondente aumento di capitale a servizio delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristi-

che delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione; —————
(ii) abbinare gratuitamente a tali obbligazioni eventuali warrant o bonus shares o altri strumenti di equity o quasi equity che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione e/o ulteriori obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.) ovvero obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 cod. civ.;

(iii) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio dei warrant o degli strumenti finanziari di cui al precedente punto (ii) e/o di warrant o strumenti finanziari abbinati alle obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 cod. civ. ovvero alle obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.); —————

(iv) chiedere l'ammissione a quotazione delle obbligazioni di cui sopra e/o dei correlati warrant o strumenti finanziari in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri —————

fermo restando l'esercizio della suddetta Delega entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della stessa (vale a dire il termine massimo di cui al Codice Civile). —————

In ogni caso, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega sub 1) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni emesse nell'esercizio della Delega sub 2) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo di euro 30.000.000,00 (trentamiliardi virgola zero zero), ciò al fine del perseguimento degli obiettivi di sviluppo della Società. Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega sub 1) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio delle obbligazioni emesse nell'esercizio della Delega sub 2) e/o dell'esercizio dei warrant o strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio di tali Deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo (unitariamente inteso). —————

————— Motivazioni della delega e criteri per il suo esercizio —————

La Delega, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari. —————

A supporto della specifica ampiezza della Delega, si segnala in particolare quanto segue. —————

La Società è interessata da una fase di crescita volta alla creazione di sempre maggior valore per i propri Azionisti. In tale contesto è importante che la Società sia in grado, in un futuro anche prossimo, di procurarsi con rapidità e nella forma quanto più flessibile i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente le opportunità che si presentino sul mercato. Le caratteristiche stesse dei mercati finanziari, infatti, richiedono di poter agire in maniera tem-

pestiva, per cogliere i momenti più favorevoli per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per finanziare gli investimenti.

Le motivazioni sottese all'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la Delega consistono, pertanto, in primis, nell'esigenza di poter rispondere in maniera efficiente, tempestiva ed elastica ad eventuali opportunità di rafforzamento patrimoniale, secondo le necessità che si manifesteranno in dipendenza dello sviluppo dell'attività sociale.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega ha l'ulteriore indubbio vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Resta peraltro inteso che, ove la Delega fosse conferita nei termini proposti, l'eventuale decisione del Consiglio di Amministrazione di eseguire aumenti di capitale rivolti a terzi, con l'esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2441 cod. civ., a fronte di una diluizione dell'azionariato, potrebbe essere assunta solo ove giustificata da precise esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili. Inoltre, l'offerta rivolta a terzi può costituire un valido strumento per aumentare il flottante e consentire di mantenere in ogni momento un'adeguata liquidità del titolo (ciò in ogni caso in linea con le previsioni di legge e regolamentari applicabili).

Ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ., si precisa sin d'ora che:

(i) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;

(ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 e del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Growens e/o aventi oggetto analogo o affine a quello

della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte di Growens;

(iii) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle società da quest'ultima controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

Le considerazioni sopra riportate sono valide, mutatis mutandis, anche con riguardo al conferimento della Delega relativamente all'emissione di obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni ex art. 2420-ter cod. civ., salvo che per l'incidenza sul flottante, che in tal caso, pur ricorrendo, rappresenta un effetto secondario legato ai tempi e all'effettiva conversione.

La facoltà di abbinare gratuitamente alle azioni di nuova emissione e/o alle obbligazioni convertibili eventuali warrant o altri strumenti finanziari (comprensiva della facoltà di aumentare il capitale sociale al servizio dell'esercizio di tali warrant o strumenti finanziari), che diano a loro volta diritto a ricevere gratuitamente, acquistare o sottoscrivere nuove azioni o obbligazioni, anche convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ex art. 2420-ter cod. civ.) e la facoltà di chiedere l'ammissione a quotazione di tali strumenti finanziari in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, rappresentano strumenti idonei a favorire una più ampia adesione alle operazioni che potranno essere deliberate in esercizio della Delega, rendendo maggiormente attraente l'offerta agli Azionisti e/o al mercato in genere. Resta peraltro inteso che la possibilità di effettuare un tale abbinamento o chiedere l'ammissione a quotazione dipenderà dalle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione.

La facoltà di procedere ad aumenti di capitale "gratuiti" trova invece giustificazione nella possibilità di procedere all'implementazione di piani di incentivazione con funzione di retention e di attraction di personale chiave per la Società, potendo disporre di uno strumento ragionevolmente flessibile a tal fine.

Infine, la facoltà di aumentare il capitale sociale e/o di emettere obbligazioni, entrambi eventualmente anche cum warrant (aventi le caratteristiche sopra descritte), ovvero di emettere warrant o altri strumenti finanziari (aventi le caratteristiche sopra descritte) da assegnare insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 cod. civ. o alle stesse obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni oggetto della Delega, potrà, altresì, consentire alla Società di mantenere nel tempo un corretto rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi. — Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita ricordate sopra, anche alla va-

lizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di esigenze finanziarie che dovessero manifestarsi nel quinquennio successivo alla data della deliberazione assembleare di approvazione.

_____ Criteri di determinazione del prezzo di emissione _____

_____ e rapporto di assegnazione delle azioni, del prezzo di emissione _____

_____ e del rapporto di conversione delle obbligazioni _____

_____ nonché del rapporto di esercizio dei warrant o degli strumenti finanziari _____
L'esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni (o stabilire che esso debba avvenire a titolo gratuito), compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società nonché, in caso di emissione di obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni, il tasso di interesse, la durata, le eventuali garanzie, il rapporto di conversione, il rapporto di assegnazione in caso di offerta in opzione, nonché tutte le altre condizioni del prestito (inclusa la possibilità di procedere al rimborso, anche anticipato, del prestito in denaro, mediante consegna di azioni, ovvero tramite una combinazione delle due modalità). Al Consiglio di Amministrazione verrebbe, poi, attribuita la facoltà di procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione.

In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ. (ove applicabile), il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega per l'aumento di capitale ovvero a servizio della conversione delle obbligazioni sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale. Potrà, infatti, essere fatto riferimento a metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché a multipli di mercato di società comparabili, eventualmente tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato nell'ultimo semestre sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate, rispettando, in caso di aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 del codice civile, comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto risultante dall'ultima situazione patrimoniale di riferimento debitamente approvata anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero – in tutto o in parte – a terzi, o al servizio della conversione di obbligazioni e/o dell'esercizio di warrant o strumenti finanziari, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, come anche nel determinare il rapporto di conversione delle obbligazioni e il rapporto di esercizio dei warrant o strumenti finanziari, il Consiglio di Amministrazione dovrà quindi tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i li-

miti di cui ai commi 4, primo periodo, 5 e 6 dell'art. 2441 cod. civ., ove applicabili.

Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni e/o il rapporto di conversione delle obbligazioni di nuova emissione e/o il rapporto di esercizio dei warrant o strumenti finanziari potranno anche essere inferiori alla preesistente parità contabile. Potrà altresì essere previsto un sovrapprezzo.

In aggiunta, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi del comma 4, secondo periodo, dell'articolo 2441 del codice civile, il prezzo di emissione dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni e ciò dovrà essere confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione ai sensi di legge e di statuto.

I criteri e le motivazioni illustrati nel presente paragrafo ed in quello precedente fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Delega, in particolare per individuare i soggetti ai quali offrire gli strumenti finanziari eventualmente emessi ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., o a titolo gratuito ex art. 2349 cod. civ., fermo restando l'obbligo di illustrare (nel primo caso) con apposita relazione le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione, in conformità a quanto previsto dalla legge e dallo statuto.

Rimane inteso quindi che, in occasione di ciascun eventuale esercizio della Delega, il Consiglio di Amministrazione di Growens predisporrà le necessarie relazioni illustrative, ove verranno esposti gli specifici criteri utilizzati per la determinazione degli elementi sopra indicati nonché le ragioni dell'eventuale esclusione del diritto di opzione, a valere sulla singola operazione.

Durata e ammontare della delega

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari al termine massimo di legge di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte. Decorso detto termine la Delega si considererà automaticamente priva di efficacia. Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno comunque prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso si propone che la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega sub 1) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni emesse nell'esercizio della Delega sub 2) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di euro 30.000.000,00 (trentamiliardi virgola zero zero). Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega sub 1) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni emesse nell'esercizio della Delega sub 2) e/o dell'esercizio dei warrant o strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio di tali Deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo."

Quanto alla conseguente modifica dello Statuto Sociale (in particolare l'articolo 6 (rubricato "Capitale e azioni") dello Statuto andrà integrato con l'aggiunta di un apposito, specifico, nuovo paragrafo), il presidente ne ha

precisato il contenuto.

Quindi, il presidente ha dato inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

In assenza di richieste di interventi, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione passando all'espletamento delle operazioni di voto.

Il presidente ha posto quindi in votazione la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'Assemblea Straordinaria di "Growens S.p.A.",

- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,

- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di revocare la delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea straordinaria della Società del 23 aprile 2020 ad aumentare il capitale sociale per la parte non ancora eseguita e con efficacia a far data dalla data di approvazione della presente delibera assembleare, eliminando nel contempo l'ultimo paragrafo dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, contenente menzione di aumento di capitale per il quale risulta già spirato il relativo termine finale di sottoscrizione;

2. di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., rispettivamente, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale (anche a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2349 cod. civ.) e/o emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni, nei termini e alle condizioni di cui alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e la modifica statutaria (consistente nell'aggiunta in calce all'art. 6 dello statuto di un nuovo comma) di cui al punto 3. che segue;

3. "L'assemblea straordinaria in data 15 aprile 2025 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione le seguenti facoltà:

(A) Ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 30.000.000,00 (trentamiliardi virgola zero zero), mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della società eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio:

(1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione azionaria; e/o

(2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra), a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni, emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.; e/o

(3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c.c. e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per

(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta;

(b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società;

(c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli altri strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni;

(d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi,

tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché

(e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(B) Ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) così come obbligazioni a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni o gli altri strumenti finanziari di cui sopra, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2441 cod. civ., per un ammontare nominale massimo di euro 30.000.000,00 (trentamiliardi virgola zero zero), deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione anche con abbinati warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per

(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra), a

conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni ed il loro termine di sottoscrizione, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori;

(b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori e/o da essi derivanti (ivi inclusa ogni altra caratteristiche degli stessi);

(c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché

(d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter cod. civ., il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

(i) Il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant ed altri strumenti finanziari), a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni ed il loro termine di sottoscrizione emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ. (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Growens S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, 6 e 8 cod. civ., ove applicabili.

(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e/o 5 cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.:

(1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo

svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale mentre l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo qualora il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò dovrà essere confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione ai sensi di legge e di statuto;

(2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 e del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Growens S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la società);

(3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della società e/o delle società controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni, emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di euro 30.000.000,00 (trentamillioni virgola zero zero). Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni, emesse nell'esercizio della delega sub (B) e/o dell'esercizio dei warrant o degli altri strumenti finanziari correlati eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo";

4. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente ed all'Amministratore Delegato pro-tempore, anche tramite procuratori speciali all'uopo nominati, di eseguire quanto sopra deliberato, attri-

buendo ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato;

5. di autorizzare quindi il Presidente e l'Amministratore Delegato pro-tempore a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello statuto sociale."

Il presidente ha confermato che i soci partecipanti alla votazione erano invariati rispetto alla precedente rilevazione, e precisamente, all'inizio della votazione, erano presenti - come sopra precisato - 11 (undici) soci legittimati al voto, portatori di complessive 8.333.903 (ottomilionitrecentotrentatremilanoventotré) azioni, pari al 54,14% (cinquantaquattro virgola quattordici per cento) di tutte le azioni emesse dalla società, quali sopra elencati.

Si è proceduto pertanto alle operazioni di voto. All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpellato dei soci intervenuti, il presidente ha constatato e proclamato che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: 6 (sei) dei soci intervenuti in assemblea (precisamente "POLIEDRIQ SRL", "AMO SRL", "MM SRL", "YUGEN SRL", "LINEA SRL" ed "HERALD INVESTMENT TRUST PLC", portatori di complessive 8.084.201 (ottomilionioctantaquattromiladuecentouno) azioni, pari al 52,52% (cinquantadue virgola cinquantadue per cento) del capitale (rinviandosi a quanto sopra per il numero di azioni e la relativa percentuale sul capitale di ciascuno);

- voti contrari: 5 (cinque) dei soci intervenuti in assemblea (precisamente "AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70", "AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.", "ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND III (CAYMAN) LIMITED", "EURIZON PIR ITALIA - ELTIF" ed "EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF", portatori di complessive 249.702 (duecentoquarantanovemilasettecentodue) azioni, pari all'1,62% (uno virgola sessantadue per cento) del capitale (rinviandosi a quanto sopra per il numero di azioni e la relativa percentuale sul capitale di ciascuno);

- astenuti: nessuno.

Pertanto, ha dichiarato che la proposta di deliberazione è stata approvata dagli intervenuti, essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di legge.

Null'altro essendovi a deliberare, il presidente ha ringraziato gli intervenuti e chiuso i lavori assembleari alle ore undici e minuti cinque, consegnandomi, affinché venissero allegati al verbale dell'assemblea, copia della **relazione illustrativa** del consiglio di amministrazione all'ordine del giorno (che viene allegata al presente atto sotto la **lettera "A"**) nonché lo **statuto** aggiornato alla modifica testé deliberata (che viene allegato al presente atto sotto la **lettera "B"**), ai fini del relativo deposito nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, sesto comma, del codice civile.

Spese, imposte e tasse del presente atto sono a carico della società.

Il presente atto:

- è stato scritto, con l'ausilio di strumentazione elettronica, parte da me no-

taio e parte da persona di mia fiducia, ed infine da me notaio completato a mano; _____

- occupa ventiquattro pagine di sei fogli; _____

- è stato sottoscritto da me notaio alle ore ventitré e minuti cinque. _____

F.to Mauro Boschioli (impronta del sigillo _____)



Growens S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

15 aprile 2025 – unica convocazione

Growens S.p.A. – Via Porro Lambertenghi n. 7, 20124 Milano
Codice Fiscale e P.IVA 01279550196

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text, including "COMPTON DI RACCOMANDA" and "NOTARIO", and features a central emblem.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GROWENS S.P.A. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Growens S.p.A. ("**Growens**" o la "**Società**") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea degli Azionisti che si terrà in unica convocazione – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, senza dunque partecipazione ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al voto – in merito alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di un dividendo straordinario. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 18 aprile 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria

1. Attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni anche convertibili, fino a massimi euro 30.000.000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'art. 2349 cod. civ., previa revoca delle deleghe conferite dall'assemblea straordinaria del 23 aprile 2020 per la parte non eseguita. Conseguente modifica dell'articolo 6 (Capitale e azioni) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• • •

Punto 1 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria: Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

In relazione al primo argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2025.

L'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con un utile di euro 2.161.469.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società e le altre modalità, nei termini previsti dalla vigente normativa.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:


– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

"L'Assemblea Ordinaria di Growens S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *esaminati il progetto di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 e la relazione sulla gestione,*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato dalla relazione sulla gestione, che presenta un utile di euro 2.161.469, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
2. *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo e della relativa documentazione accessoria;*
3. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Maurizio...', written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE' and 'GROWENS S.p.A.' around the perimeter, with a central emblem. The signature is written in a cursive style.

Punto 2 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria: Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di un dividendo straordinario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Con riferimento al secondo argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per deliberare in merito alla destinazione del risultato di esercizio e alla distribuzione di un dividendo straordinario.

Come indicato nel precedente argomento di parte ordinaria dell'Assemblea, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 presenta utile di euro 2.161.469,00 che il Consiglio di Amministrazione Vi propone di destinare agli Azionisti a titolo di dividendo secondo quanto di seguito indicato.

Preliminarmente si precisa che alla data del 31 dicembre 2024, l'ammontare del capitale e delle riserve di Growens S.p.A. è la seguente:

- il Capitale sottoscritto e versato ammonta a € 384.833,58;
- la Riserva legale ammonta a € 80.000,00;
- la Riserva straordinaria ammonta ad € 44.573.216;
- la Riserva da sovrapprezzo delle azioni ammonta a € 14.482.429,35
- la Riserva sovrapprezzo IAS ammonta a € -739.081,17
- la Riserva per adeguamento cambi ammonta a € 74.624,55
- la Riserva FTA ammonta a € -613.449,00
- la Riserva OCI ammonta a € -219.593,31
- la Riserva per azioni proprie in portafoglio ammonta a € -18.280.937,82
- la Riserva da avanzo di fusione ammonta a € 133.067,69
- la Riserva Stock Option ammonta a € 192.870,00

Il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'Assemblea la distribuzione di un dividendo per un ammontare pari a complessivi euro 4.819.806,76 da trarre per euro 2.161.469,00 dall'utile di esercizio 2024 e per euro 2.658.337,76 dalla "Riserva straordinaria" iscritta nel bilancio al 31 dicembre 2024 della Società oggetto di approvazione al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di Growens, attraverso il pagamento di un dividendo straordinario unitario di euro 0,38 per ciascuna delle n. 12.683.702 azioni ordinarie attualmente in circolazione (senza considerare le n. 2.709.641 azioni proprie detenute da Growens). In caso di utilizzo parziale dell'utile netto, la differenza risultante sarà allocata a riserva.

Il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'Assemblea che il pagamento del dividendo straordinario avvenga in contanti oppure, a richiesta dell'azionista, sotto forma di azioni proprie di Growens (c.d. "*scrip dividend*").

Le azioni da assegnare a titolo di dividendo, esclusivamente a scelta dell'azionista, sono della stessa categoria di quelle già detenute dagli azionisti per le quali vengono pagati i dividendi. Sono azioni ordinarie che conferiscono gli stessi diritti di voto ed economici di quelle già possedute.

Trattasi infatti di massime 1.585.463 azioni proprie, detenute in portafoglio da Growens, con data di stacco della cedola il 28 aprile 2025, legittimazione al pagamento il 29 aprile 2025 (*record date*) e messa in pagamento il 12 giugno 2025.

L'azionista che, in base alle evidenze dei conti relativi al termine della giornata contabile della *record date*, coincidente con il giorno 29 aprile 2025 ("**Record Date**"), sarà titolare di azioni di Growens maturerà il diritto all'attribuzione di un diritto di scelta nel rapporto di 1 diritto ogni n. 8 azioni detenute alla Record Date (il "**Diritto di Scelta**").

Mediante l'esercizio dei Diritti di Scelta, l'azionista potrà optare di ricevere il pagamento del dividendo, anziché in contanti, tramite l'assegnazione di azioni Growens, già presenti nel portafoglio di Growens alla data di stacco del dividendo, pari a 1.585.463 massime complessive azioni assegnabili.

I Diritti di Scelta potranno essere esercitati da ciascun azionista dal 30 aprile 2025 fino e improrogabilmente alle ore 17:00 del 7 maggio 2025 presso l'intermediario depositario di riferimento di ciascun azionista, dove è detenuto il conto deposito titoli, impartendo le relative istruzioni, secondo le modalità che saranno comunicate da ciascun intermediario.

I Diritti di Scelta, seppur muniti di un codice ISIN che sarà successivamente comunicato dalla Società, non saranno negoziabili né trasferibili. Tali Diritti di Scelta, infatti, conferiscono unicamente la facoltà di scegliere di ricevere il dividendo con assegnazione di azioni.

La scelta una volta effettuata non potrà essere annullata o revocata.

L'assegnazione di azioni della Società avverrà in data 12 giugno 2025, nel rapporto di numero 1 azione ogni 1 Diritto di Scelta, per un totale massimo complessivo pari 1.585.463 azioni assegnabili, presenti nel portafoglio di Growens alla data di stacco del dividendo.

Qualora l'azionista non eserciti, per il tramite dei Diritti di Scelta assegnatigli, il proprio diritto di scelta comunicando che desidera ricevere le azioni (impartendo le relative istruzioni all'intermediario depositario presso il quale l'azionista detiene il proprio conto titoli), o non detenga il numero minimo di azioni necessario (8) per l'attribuzione di un Diritto di Scelta, verrà attribuito automaticamente ed esclusivamente un dividendo straordinario in contanti di euro 0,38 per azione, al lordo delle ritenute fiscali di legge.

Il dividendo in contanti verrà posto in pagamento alla medesima data di assegnazione delle azioni, ossia il giorno 12 giugno 2025, per pari valuta.

Per maggiori informazioni in merito alla distribuzione del dividendo e alle modalità di determinazione del rapporto di assegnazione si rinvia al Documento Informativo predisposto da Growens ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera h) del Regolamento (UE) 2017/1129 e pubblicato sul sito *internet* della Società alla Sezione *Informazioni per gli azionisti*.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

"L'Assemblea Ordinaria di Growens S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- *preso atto che l'utile di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 distribuibile è pari ad euro 2.161.469,00,*
- *preso atto che il capitale sociale e le riserve emergenti al 31 dicembre 2024 sono da ritenersi esistenti e in particolare che la "Riserva straordinaria" ammonta ad euro 44.573.216;*
- *preso atto che la società non versa nella fattispecie di cui all'art. 2433, comma 3, cod. civ.;*

delibera

1. *di approvare la proposta di distribuzione di un dividendo di ammontare pari a complessivi euro 4.819.806,76 da trarre per euro 2.161.469,00 dall'utile di esercizio 2024 e per euro 2.658.337,76 dalla "Riserva straordinaria" iscritta nel bilancio della Società al 31 dicembre 2024 oggetto di approvazione al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei soci di Growens, attraverso il pagamento di un dividendo straordinario unitario di euro 0,38 lordi per ciascuna azione avente diritto;*
2. *di stabilire che il dividendo straordinario pari ad euro 0,38 lordi per ciascuna azione avente diritto sia posto in pagamento il 12 giugno 2025, con data stacco della cedola il 28 aprile 2025 e data di legittimazione al pagamento il 29 aprile 2025, con la possibilità per ciascun azionista di optare, dal 30 aprile 2025 fino alle ore 17:00 del 7 maggio 2025, per il pagamento del dividendo stesso in azioni nella misura di 1 azione ogni 8 azioni possedute;*
3. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, per dare esecuzione a quanto sopra*



deliberato nonché di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”

Punto 3 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria: Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 18 aprile 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

In relazione al terzo argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria, Vi ricordiamo che l'Assemblea dei Soci in data 18 aprile 2024 aveva conferito al Consiglio di Amministrazione una autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del cod. civ., a compiere operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie per determinate finalità e per un corrispettivo massimo pari a Euro 2.000.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto quindi di convocare l'Assemblea affinché autorizzi nuovamente il medesimo, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile e per un periodo di 18 mesi (dalla data di delibera), a procedere ad operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie previa revoca della corrispondente delibera assunta dalla predetta Assemblea del 18 aprile 2024.

Vi illustriamo quindi di seguito modalità e termini dell'operazione proposta.

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie


L'autorizzazione per l'acquisto e disposizione (da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale alienazione, permuta, conferimento e/o altro utilizzo) di azioni proprie oggetto della presente proposta si rende opportuna al fine di consentire alla Società di:

- (i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (sia di *stock option*, *stock grant* o piani di *work for equity*) così come utilizzare le azioni in portafoglio in ottica incentivante ed a servizio della corresponsione di emolumenti/compensi o premi ad amministratori, dipendenti e/o collaboratori ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da *warrant*, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare);
- (ii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società, con l'obiettivo quindi di perfezionare operazioni di integrazione societaria con potenziali *partner* strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per Growens;
- (iii) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società; nonché
- (iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato.

Si precisa che, allo stato, la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

La proposta è di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni ordinarie (interamente liberate) della Società, in una o più volte ed anche per *tranche*, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo di azioni (proprie) tale da non eccedere il 20% del numero di azioni di volta in volta in circolazione, avuto riguardo alle azioni proprie possedute sia direttamente sia a quelle eventualmente possedute da società dalla medesima controllate, ove esistenti.



In ogni caso, gli acquisti saranno effettuati – in conformità a quanto disposto dall'articolo 2357, comma 1 del Codice Civile – nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato.

La richiesta di autorizzazione assembleare riguarda la facoltà dell'Organo Amministrativo di procedere a ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti dispositivi) di azioni proprie su base anche rotativa (cd. "revolving"), anche per frazioni del quantitativo sopra indicato.

Si precisa che, in occasione di operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, la Società, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, provvederà ad effettuare le opportune appostazioni contabili. In caso di disposizione o svalutazione, si potrà procedere ad ulteriori operazioni di acquisto fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi di legge, anche relativi al numero di azioni proprie che, tempo per tempo, possono essere detenute dalla Società o da sue controllate, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto dell'articolo 2357, comma 3 del Codice Civile

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari ad euro 384.833,58 suddiviso in n. 15.393.343 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso.

Si precisa che, alla data odierna, la Società possiede n. 2.709.641 azioni proprie pari a circa il 17,6% del capitale sociale. Si precisa altresì che in caso di assegnazione di massime complessive n. 1.585.463 azioni proprie nel contesto di distribuzione del dividendo oggetto di approvazione da parte della convocanda Assemblea ai sensi del punto 2 della parte ordinaria, la Società possiederà n. 1.124.178 azioni proprie pari a circa il 7,30% del capitale sociale.

Si segnala altresì che nel bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 – oggetto di approvazione da parte della convocanda Assemblea ai sensi del punto 1 della parte ordinaria – risultano iscritti utili e riserve disponibili e liberamente distribuibili per un ammontare complessivo pari ad euro €40.608.558,61.

Si propone dunque di fissare in euro 2.000.000,00, a valere sulle riserve all'uopo disponibili, l'importo totale utilizzabile per l'acquisto di azioni proprie.

Durata dell'autorizzazione

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sia conferita per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma 2, del Codice Civile e quindi per un periodo di 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione. Il Consiglio potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento.

Il predetto limite temporale di 18 mesi non si applica alle eventuali operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquistate essendo detta autorizzazione richiesta senza limiti temporali.

Corrispettivo minimo e massimo

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse (eventualmente applicabili alla Società ovvero da essa utilizzabili), ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") nella seduta precedente ogni singola operazione – fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione – e, comunque, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 e dell'ulteriore regolamentazione applicabile (anche di carattere europeo o sovranazionale) e delle citate prassi ammesse (ove applicabili), fatta salva la possibilità di superare tali limiti in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato sempre alle condizioni citate dalla predetta regolamentazione.

Per quanto riguarda gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, potranno essere effettuati al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

Modalità di esecuzione delle operazioni

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante il perfezionamento di operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione (ovvero del soggetto a ciò delegato), e pertanto, anche tramite offerta pubblica di acquisto o di scambio oppure tramite acquisti effettuati sul mercato Euronext Growth Milan, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita.

Sempre dal punto di vista delle modalità operative, si propone che venga riconosciuta una ampia libertà di azione – al fine del migliore perseguimento delle finalità dei piani di riacquisto – includendo pertanto tutte le possibilità previste dall'ordinamento e pertanto acquisti in blocco o con modalità di asta (ivi inclusa l'asta c.d. "olandese"), il tutto secondo modalità di volta in volta valutabili in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare in tal senso.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in funzione delle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie a servizio di piani di incentivazione azionaria o per assegnazioni gratuite ai soci – da eseguirsi anche per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, sia nazionali che comunitarie.

In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione, le stesse potrebbero essere poste in essere, tra l'altro, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato), il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società (ivi incluso lo scambio, la permuta o la dazione di azioni proprie in natura o compensazione). In aggiunta, qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, compensazione, dazione in natura, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in danaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati, sempre nell'interesse della Società, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Growens e, pertanto, con superamento dei limiti di prezzo delle azioni oggetto di cessione sopra indicati. In caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, sino alla scadenza del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando il limite quantitativo nonché le condizioni di cui sopra.

Le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato ed in conformità alle prassi di mercato ammesse (ove applicabili). In particolare, gli acquisti saranno effettuati nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente, sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan gestito ed organizzato da Borsa Italiana, al fine di non consentire l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Il Consiglio di Amministrazione propone da ultimo all'Assemblea che le operazioni di disposizione delle azioni proprie siano effettuate in qualsiasi momento in tutto o in parte anche prima di aver eseguito gli acquisti, nei modi e nelle forme ritenute più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla proposta di delibera e nel rispetto delle normative in materia *pro tempore* vigenti.

Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Indicazioni sulle modalità deliberative dell'operazione

In considerazione dell'esistenza di apposite disposizioni statutarie in tema di offerta pubblica di acquisto "endosocietaria" di cui all'articolo 14 del vigente Statuto Sociale, si ricorda che – ai sensi della normativa applicabile (come richiamata dalla predetta disposizione statutaria) – le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 106 del TUF. Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti"), la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie di cui al predetto art. 106 del TUF consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Maurizio...' followed by a surname. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text 'BORSA ITALIANA' at the top and 'CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE' at the bottom. In the center of the stamp, there is a smaller circular emblem with a star and some illegible text.

esecuzione di una delibera che "sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'Emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%" (c.d. "whitewash").

Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione del suddetto *whitewash*, ove gli stessi – chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un Azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF.

Resta in ogni caso fermo quanto disposto dall'art. 44-bis, comma 4, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale non sono escluse dal (e quindi sono computate nel) capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'art. 106 del TUF le azioni proprie acquistate per effetto di operazioni poste in essere per l'adempimento alle obbligazioni derivanti da piani di compensi approvati dall'Assemblea.

* * *

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea Ordinaria di Growens S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

1. *di revocare, per la parte non eseguita, la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea dei Soci del 18 aprile 2024, con effetto dalla data di approvazione della presente delibera;*
2. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente e l'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie ai fini di: (i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (sia di stock option, stock grant o piani di work for equity) così come utilizzare le azioni in portafoglio in ottica incentivante ed a servizio della corresponsione di emolumenti/compensi o premi ad amministratori, dipendenti e/o collaboratori ovvero procedere ad assegnazione gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare); (ii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per Growens; (iii) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generate dall'attività caratteristica della Società; nonché (iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato (il tutto come meglio indicato in narrativa), stabilendo che:*
 - a. *l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data di deliberazione, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute in*

portafoglio dalla Società e dalle società da esse controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 20% del numero di azioni di volta in volta in circolazione, ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione;

- b. l'acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, con una qualsiasi delle seguenti modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sul mercato Euronext Growth Milan, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, ovvero (iii) con ogni altra modalità prevista dall'ordinamento e pertanto attraverso acquisti in blocco o con modalità di asta (ivi inclusa l'asta c.d. "olandese"), come di volta in volta valutato in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare;
 - c. l'acquisto, anche in più tranche ed in modalità revolving, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;
 - d. potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;
3. di autorizzare l'Organo Amministrativo e, per esso, il suo Presidente e l'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter cod. civ., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti (e con modalità cd. revolving), delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, accelerated bookbuilding, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'Organo Amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente deliberazione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che dette operazioni potranno avvenire al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e condizioni, che risulteranno congrue e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e dei prezzi delle azioni e/o delle prospettive di sviluppo dell'emittente ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione allo scenario di mercato o dell'operazione (anche di integrazione) da porsi in essere avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate;
 4. di conferire ai sopra menzionati mandatari il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del codice civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;
 5. di conferire all'Organo Amministrativo e, per esso, al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono – con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa – con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti;
 6. di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998."



Punto 1 all'ordine del giorno della Parte Straordinaria: *Attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni anche convertibili, fino a massimi euro 30.000.000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'art. 2349 cod. civ., previa revoca delle deleghe conferite dall'assemblea straordinaria del 23 aprile 2020 per la parte non eseguita. Conseguente modifica dell'articolo 6 (Capitale e azioni) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

In relazione al primo e unico argomento posto all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di convocarvi in Assemblea al fine di proporvi il conferimento di una delega, ai sensi rispettivamente degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili e/o a conversione obbligatoria o comunque danti diritto ad acquisire o sottoscrivere azioni, anche con l'esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'art. 2349 cod. civ. (la "Delega"). Si propone inoltre che il conferimento della predetta Delega avvenga previa revoca conferita in tal senso all'Organo Amministrativo della Società da parte dell'Assemblea dei Soci del 23 aprile 2020 per la parte non eseguita, con effetto a far data dalla convocanda Assemblea.

Vi illustriamo, quindi, le modalità ed i termini dell'operazione proposta.

Oggetto della delega

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2443 e 2420-ter cod. civ. ed in conformità allo Statuto Sociale, l'Assemblea potrà attribuire agli amministratori, rispettivamente, la facoltà di:

- a) di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni dalla data di deliberazione della modificazione;
- b) di emettere in una o più volte obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni dalla data di deliberazione della modificazione (in tal caso, la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale).

Nel caso in cui la delega conferita comprenda la facoltà dell'Organo Amministrativo di dare esecuzione alla stessa anche eventualmente escludendo in tutto o in parte il diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., all'atto dell'esercizio di tale facoltà si applica, in quanto compatibile, il comma 6 dell'art. 2441 cod. civ. e lo Statuto Sociale determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi nell'esercizio della delega. In aggiunta, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi del comma 4, secondo periodo, dell'articolo 2441 del codice civile, il prezzo di emissione dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni e ciò dovrà essere confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione ai sensi di legge e di statuto.

Per le motivazioni e gli obiettivi meglio descritti nel prosieguo, la Delega che vi proponiamo di conferire al Consiglio di Amministrazione è ampia e generale. In particolare, essa comprende la facoltà di:

- 1) ai sensi degli artt. 2443 e 2349 cod. civ.
 - (i) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie:
 - a) da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o

- b) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura), 4, secondo periodo (vale a dire nei limiti di un decimo del capitale preesistente), 5 (vale a dire quando l'interesse della società lo esige) e 8 (vale a dire in sottoscrizione ai dipendenti) dell'art. 2441 cod. civ.;
- (ii) abbinare gratuitamente alle suddette azioni eventuali *warrant* o *bonus shares* o altri strumenti di *equity* o quasi *equity* che in generale diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione e/o obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.) ovvero obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 cod. civ.
- (iii) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio dei *warrant* o degli strumenti finanziari di cui al precedente punto (ii) e/o di *warrant* o strumenti finanziari abbinati alle obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 cod. civ. ovvero alle obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.);
- (iv) aumentare in una o più volte il capitale sociale, in via gratuita, mediante emissione di azioni ordinarie da assegnare ai prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 cod. civ. anche a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari;
- (v) chiedere l'ammissione a quotazione dei *warrant* e/o degli strumenti finanziari e/o delle obbligazioni di cui sopra in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri;


fermo restando l'esercizio della suddetta Delega entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della stessa (vale a dire il termine massimo previsto dal codice civile);

2) ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.:

- (i) emettere, in una o più tranches, obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni:
- a) da offrirsi in opzione agli aventi diritto; e/o
- b) da offrire a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2441 cod. civ.

deliberando il corrispondente aumento di capitale a servizio delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione;

- (ii) abbinare gratuitamente a tali obbligazioni eventuali *warrant* o *bonus shares* o altri strumenti di *equity* o quasi *equity* che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione e/o ulteriori obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.) ovvero obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 cod. civ.;
- (iii) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio dei *warrant* o degli strumenti finanziari di cui al precedente punto (ii) e/o di *warrant* o strumenti finanziari abbinati alle obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 cod. civ. ovvero alle obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.);



- (iv) chiedere l'ammissione a quotazione delle obbligazioni di cui sopra e/o dei correlati warrant o strumenti finanziari in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri

fermo restando l'esercizio della suddetta Delega entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della stessa (vale a dire il termine massimo di cui al Codice Civile).

In ogni caso, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega sub 1) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni emesse nell'esercizio della Delega sub 2) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo di euro 30.000.000,00, ciò al fine del perseguimento degli obiettivi di sviluppo della Società. Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega sub 1) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio delle obbligazioni emesse nell'esercizio della Delega sub 2) e/o dell'esercizio dei warrant o strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio di tali Deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo (unitariamente inteso).

Motivazioni della delega e criteri per il suo esercizio

La Delega, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

A supporto della specifica ampiezza della Delega, si segnala in particolare quanto segue.

La Società è interessata da una fase di crescita volta alla creazione di sempre maggior valore per i propri Azionisti. In tale contesto è importante che la Società sia in grado, in un futuro anche prossimo, di procurarsi con rapidità e nella forma quanto più flessibile i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente le opportunità che si presentino sul mercato. Le caratteristiche stesse dei mercati finanziari, infatti, richiedono di poter agire in maniera tempestiva, per cogliere i momenti più favorevoli per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per finanziare gli investimenti.

Le motivazioni sottese all'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la Delega consistono, pertanto, *in primis*, nell'esigenza di poter rispondere in maniera efficiente, tempestiva ed elastica ad eventuali opportunità di rafforzamento patrimoniale, secondo le necessità che si manifesteranno in dipendenza dello sviluppo dell'attività sociale.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega ha l'ulteriore indubbio vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Resta peraltro inteso che, ove la Delega fosse conferita nei termini proposti, l'eventuale decisione del Consiglio di Amministrazione di eseguire aumenti di capitale rivolti a terzi, con l'esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2441 cod. civ., a fronte di una diluizione dell'azionariato, potrebbe essere assunta solo ove giustificata da precise esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili. Inoltre, l'offerta rivolta a terzi può costituire un valido strumento per aumentare il flottante e consentire di mantenere in ogni momento un'adeguata liquidità del titolo (ciò in ogni caso in linea con le previsioni di legge e regolamentari applicabili).

Ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ., si precisa sin d'ora che:

- (i) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- (ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 e del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Growens e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte di Growens;
- (iii) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle società da quest'ultima controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di *work for equity* o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

Le considerazioni sopra riportate sono valide, *mutatis mutandis*, anche con riguardo al conferimento della Delega relativamente all'emissione di obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni ex art. 2420-ter cod. civ., salvo che per l'incidenza sul flottante, che in tal caso, pur ricorrendo, rappresenta un effetto secondario legato ai tempi e all'effettiva conversione.

La facoltà di abbinare gratuitamente alle azioni di nuova emissione e/o alle obbligazioni convertibili eventuali *warrant* o altri strumenti finanziari (comprensiva della facoltà di aumentare il capitale sociale al servizio dell'esercizio di tali *warrant* o strumenti finanziari), che diano a loro volta diritto a ricevere gratuitamente, acquistare o sottoscrivere nuove azioni o obbligazioni, anche convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ex art. 2420-ter cod. civ.) e la facoltà di chiedere l'ammissione a quotazione di tali strumenti finanziari in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, rappresentano strumenti idonei a favorire una più ampia adesione alle operazioni che potranno essere deliberate in esercizio della Delega, rendendo maggiormente attraente l'offerta agli Azionisti e/o al mercato in genere. Resta peraltro inteso che la possibilità di effettuare un tale abbinamento o chiedere l'ammissione a quotazione dipenderà dalle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione.

La facoltà di procedere ad aumenti di capitale "gratuiti" trova invece giustificazione nella possibilità di procedere all'implementazione di piani di incentivazione con funzione di *retention* e di *attraction* di personale chiave per la Società, potendo disporre di uno strumento ragionevolmente flessibile a tal fine.

Infine, la facoltà di aumentare il capitale sociale e/o di emettere obbligazioni, entrambi eventualmente anche *cum warrant* (aventi le caratteristiche sopra descritte), ovvero di emettere *warrant* o altri strumenti finanziari (aventi le caratteristiche sopra descritte) da assegnare insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 cod. civ. o alle stesse obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni oggetto della Delega, potrà, altresì, consentire alla Società di mantenere nel tempo un corretto rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Luca...'. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text 'CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE' at the top and 'GROWENS S.p.A.' at the bottom. In the center of the stamp, there is a smaller circular emblem with a crown on top and some illegible text inside.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di esigenze finanziarie che dovessero manifestarsi nel quinquennio successivo alla data della deliberazione assembleare di approvazione.

Criteri di determinazione del prezzo di emissione e rapporto di assegnazione delle azioni, del prezzo di emissione e del rapporto di conversione delle obbligazioni nonché del rapporto di esercizio dei *warrant* o degli strumenti finanziari

L'esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni (o stabilire che esso debba avvenire a titolo gratuito), compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società nonché, in caso di emissione di obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni, il tasso di interesse, la durata, le eventuali garanzie, il rapporto di conversione, il rapporto di assegnazione in caso di offerta in opzione, nonché tutte le altre condizioni del prestito (inclusa la possibilità di procedere al rimborso, anche anticipato, del prestito in denaro, mediante consegna di azioni, ovvero tramite una combinazione delle due modalità). Al Consiglio di Amministrazione verrebbe, poi, attribuita la facoltà di procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione.

In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ. (ove applicabile), il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega per l'aumento di capitale ovvero a servizio della conversione delle obbligazioni sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale. Potrà, infatti, essere fatto riferimento a metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché a multipli di mercato di società comparabili, eventualmente tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato nell'ultimo semestre sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate, rispettando, in caso di aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 del codice civile, comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto risultante dall'ultima situazione patrimoniale di riferimento debitamente approvata anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero – in tutto o in parte – a terzi, o al servizio della conversione di obbligazioni e/o dell'esercizio di *warrant* o strumenti finanziari, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, come anche nel determinare il rapporto di conversione delle obbligazioni e il rapporto di esercizio dei *warrant* o strumenti finanziari, il Consiglio di Amministrazione dovrà quindi tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui ai commi 4, primo periodo, 5 e 6 dell'art. 2441 cod. civ., ove applicabili.

Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni e/o il rapporto di conversione delle obbligazioni di nuova emissione e/o il rapporto di esercizio dei *warrant* o strumenti finanziari potranno anche essere inferiori alla preesistente parità contabile. Potrà altresì essere previsto un sovrapprezzo.

In aggiunta, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi del comma 4, secondo periodo, dell'articolo 2441 del codice civile, il prezzo di emissione dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni e ciò dovrà essere confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione ai sensi di legge e di statuto.

I criteri e le motivazioni illustrati nel presente paragrafo ed in quello precedente fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Delega, in particolare per individuare i soggetti ai quali offrire gli strumenti finanziari eventualmente emessi ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., o a titolo gratuito ex art.

2349 cod. civ., fermo restando l'obbligo di illustrare (nel primo caso) con apposita relazione le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione, in conformità a quanto previsto dalla legge e dallo statuto.

Rimane inteso quindi che, in occasione di ciascun eventuale esercizio della Delega, il Consiglio di Amministrazione di Growens predisporrà le necessarie relazioni illustrative, ove verranno esposti gli specifici criteri utilizzati per la determinazione degli elementi sopra indicati nonché le ragioni dell'eventuale esclusione del diritto di opzione, a valere sulla singola operazione.

Durata e ammontare della delega

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari al termine massimo di legge di 5 anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte. Decorso detto termine la Delega si considererà automaticamente priva di efficacia.

Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno comunque prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso si propone che la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega sub 1) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni emesse nell'esercizio della Delega sub 2) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di euro 30.000.000,00. Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega sub 1) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni emesse nell'esercizio della Delega sub 2) e/o dell'esercizio dei warrant o strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio di tali Deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo.

Modifica dello Statuto Sociale

Per effetto dell'approvazione della Delega sarà necessario integrare l'articolo 6 (Capitale e azioni) del vigente Statuto Sociale con l'aggiunta del seguente nuovo paragrafo:

"L'assemblea straordinaria in data 15 aprile 2025 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione le seguenti facoltà:

(A) Ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 30.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della società eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio: (1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione azionaria; e/o (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra), a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni, emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c.c. e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo)



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be "Maurizio Bocchioni". To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "MAURIZIO BOCCIONI" around the perimeter and "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" in the center. There is also a date "15 APRILE 2025" visible within the stamp.

e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli altri strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(B) Ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) Così come obbligazioni a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni o gli altri strumenti finanziari di cui sopra, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2441 cod. civ., per un ammontare nominale massimo di euro 30.000.000,00, deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione anche con abbinati warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra), a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni ed il loro termine di sottoscrizione, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori e/o da essi derivanti (ivi inclusa ogni altra caratteristica degli stessi); (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter cod. civ., il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

(i) Il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant ed altri strumenti finanziari), a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni ed il loro termine di sottoscrizione emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ. (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Growens S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, 6 e 8 cod. civ., ove applicabili.

(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e/o 5 cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto

sociale mentre l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo qualora il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò dovrà essere confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione ai sensi di legge e di statuto; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 e del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Growens S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la società); (3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della società e/o delle società controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni, emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di euro 30.000.000,00. Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni, emesse nell'esercizio della delega sub (B) e/o dell'esercizio dei warrant o degli altri strumenti finanziari correlati eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo".

Si segnala, per quanto occorrer possa, che la modifica statutaria proposta non rientra tra le fattispecie di recesso ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:


- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea Straordinaria di Growens S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di revocare la delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea straordinaria della Società del 23 aprile 2020 ad aumentare il capitale sociale per la parte non ancora eseguita e con efficacia a far data dalla data di approvazione della presente delibera assembleare, eliminando nel contempo l'ultimo paragrafo dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, contenente menzione di aumento di capitale per il quale risulta già spirato il relativo termine finale di sottoscrizione;
2. di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., rispettivamente, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale (anche a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2349 cod. civ.) e/o emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad



acquistare o sottoscrivere azioni, nei termini e alle condizioni di cui alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e la modifica statutaria di cui al punto 3. che segue;

3. "L'assemblea straordinaria in data 15 aprile 2025 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione le seguenti facoltà:

(A) Ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 30.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della società eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio: (1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione azionaria; e/o (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra), a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni, emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c.c. e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli altri strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(B) Ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) così come obbligazioni a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni o gli altri strumenti finanziari di cui sopra, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2441 cod. civ., per un ammontare nominale massimo di euro 30.000.000,00, deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione anche con abbinati warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra), a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni ed il loro termine di sottoscrizione, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili e dei correlati strumenti finanziari


eventualmente ad essi accessori e/o da essi derivanti (ivi inclusa ogni altra caratteristica degli stessi); (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter cod. civ., il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

(i) Il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant ed altri strumenti finanziari), a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni ed il loro termine di sottoscrizione emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ. (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Growens S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, 6 e 8 cod. civ., ove applicabili.

(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e/o 5 cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale mentre l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo qualora il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò dovrà essere confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione ai sensi di legge e di statuto; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 e del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Growens S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la società); (3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della società e/o delle società controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni, emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di euro 30.000.000,00. Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni, emesse nell'esercizio della delega sub (B) e/o dell'esercizio dei warrant o degli altri strumenti finanziari correlati eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo";



4. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente ed all'Amministratore Delegato pro-tempore, anche tramite procuratori speciali all'uopo nominati, di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato;*

5. *di autorizzare quindi il Presidente e l'Amministratore Delegato pro-tempore a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello statuto sociale."*

• • •

Milano, 31 marzo 2025

**per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente**

(f.to Matteo Monfredini)



AVV. MAURO BOSCHIROLI
NOTAIO

CREMA
piazza Trento e Trieste, 11
Tel 0373 1970659
E-mail: studio@notaioboschiroli.it

Allegato "B" all'atto numeri 11852 di repertorio e 9843 di raccolta

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata "Growens S.p.A." senza vincoli di destinazione grafica e/o di interpunzione.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel comune di Milano e sede secondaria nel comune di Cremona; con decisione dell'organo amministrativo, possono essere istituite e soppresse, anche all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate e potrà essere disposto il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

(a) l'assunzione e gestione di interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, enti, associazioni, consorzi, joint ventures o raggruppamenti temporanei di imprese, di qualunque natura, e quindi l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di partecipazioni per finalità di stabile investimento nonché la prestazione di servizi di varia natura per le imprese partecipate quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: la promozione commerciale e pubblicitaria di attività, prodotti o servizi aziendali; la consulenza organizzativa, gestionale ed amministrativa ed il coordinamento tecnico, finanziario, amministrativo, informatico e gestionale delle relative attività;

(b) la consulenza informatica, consulenza direzionale, strategica e di digital marketing ed e-mail marketing, system integrator di soluzioni ict (information communication technology), knowledge management, crm (customer relationship management) e contact center, pianificazione, implementazione e gestione di progetti di e-business, web engineering e design, progettazione e sviluppo servizi e soluzioni wireless, progettazione e realizzazione di siti internet, studio di soluzioni volte al commercio elettronico, progettazione e realizzazione di applicazioni distribuite, progettazione e realizzazione di basi di dati, progettazione e realizzazione di applicazioni multimediali mediante supporti vari, realizzazione e personalizzazione di applicazioni software, attività di formazione in materia informatica, studi di fattibilità, progettazione, realizzazione e rivendita di servizi telematici, la fornitura di servizi per hosting, housing, asp (application service provider), isp (internet service provider);

(c) la realizzazione e rivendita di soluzioni di connettività ad internet;

(d) la compravendita, installazione, assistenza, manutenzione e noleggio di hardware e software, progettazione e realizzazione di reti di computer;

(e) ogni altra attività complementare, affine o comunque connessa con le precedenti, ivi inclusa l'effettuazione di servizi di traduzione e l'organizzazione di eventi fieristici e convegni.

La società può altresì compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale nonché compiere operazioni finanziarie (sia attive che passive), compresa l'assunzione di mutui, ipotecari e non, sotto qualsiasi forma, con privati, società ed istituti di credito e prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, sia personale che reale, anche a favore di terzi, assumere e concedere agenzie, commissioni e mandati, con o senza rappresentanza (eccettuata, comunque, l'attività di intermediazione), acqui-

stare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano e diritti di proprietà industriale, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati, anche per conto terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale, il tutto con esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico di attività finanziarie riservate.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilacinquanta.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 6 - Capitale e azioni

Il capitale sociale è di euro 384.833,58 (trecentoottantaquattromilaottocentotrentatre virgola cinquantotto) ed è diviso in numero 15.393.343 (quindici milioni trecentonovantatretrecentoquarantatre) azioni, prive di valore nominale espresso.

Le azioni hanno uguale valore, e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato nell'art. 2347 del Codice Civile. Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro. Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83 - bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"). In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti; il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

L'assemblea straordinaria in data 15 aprile 2025 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione le seguenti facoltà:

(A) Ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 30.000.000,00 (trentamiliardi virgola zero zero), mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della società eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio:

(1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui so-

pra così come di piani di incentivazione azionaria; e/o _____

(2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra), a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni, emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.; e/o _____

(3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c.c. e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente. _____

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per _____

(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; _____

(b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società;

(c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli altri strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; _____

(d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addvenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, _____

tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché _____

(e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. _____

(B) Ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) così come obbligazioni a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni o gli altri strumenti finanziari di cui sopra, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2441 cod. civ., per un ammontare nominale massimo di euro 30.000.000,00 (trentamiliardi virgola zero zero), deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione anche con abbinati warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra. _____

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per _____

(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra), a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni ed il loro termine di sottoscrizione, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; _____

(b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori e/o da essi derivanti (ivi inclusa ogni altra caratteristica degli stessi); _____

(c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché _____

(d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. _____

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter cod. civ., il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: _____

(i) Il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant ed altri strumenti finanziari), a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni ed il loro termine di sottoscrizione emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ. (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Growens S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, 6 e 8 cod. civ., ove applicabili. _____

(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e/o 5 cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1,

cod. civ.: _____

(1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale mentre l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo qualora il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò dovrà essere confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione ai sensi di legge e di statuto; _____

(2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 e del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Growens S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la società); —

(3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della società e/o delle società controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione. _____

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni, emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di euro 30.000.000,00 (trentamiliardi virgola zero zero). Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni, emesse nell'esercizio della delega sub (B) e/o dell'esercizio dei warrant o degli altri strumenti finanziari correlati eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe

non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo.

Articolo 7 - Strumenti finanziari. Categorie di azioni

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 del Codice Civile, l'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

Articolo 8 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili e cum warrant o warrants conformemente alle vigenti disposizioni normative.

L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420-ter del Codice Civile.

Articolo 9 - Patrimoni destinati

I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2447-ter del Codice Civile.

Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447-bis lettera b) del Codice Civile.

Articolo 10 - Finanziamenti e conferimenti

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

Articolo 11 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi di legge.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana ("Euronext Growth Milan").

Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei

confronti delle società con azioni quotate.

Qualora fosse concretato il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile ovvero in dipendenza della negoziazione delle azioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

Articolo 12 - Recesso

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.

È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, eccezion fatta per i casi in cui la stessa sia funzionale all'ammissione delle azioni su di un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

Articolo 13 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Articolo 14 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan").

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quarter – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determina-

zione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 14-bis - Obbligo e diritto di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili anche le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli artt. 108 (con eccezione del comma 5) e 111 TUF nonché l'art. 109 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia di obbligo e diritto di acquisto ovvero agli orientamenti e/o disposizioni richiamati dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan al riguardo, il tutto comunque in quanto compatibili con l'applicazione degli artt. 108 e 111 TUF e le ulteriori previsioni del presente articolo).

Per il medesimo periodo di cui al paragrafo che precede, l'art. 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, troveranno applicazione – ciò per espresso richiamo volontario a dette norme ai sensi del presente statuto e pertanto indipendentemente da quanto previsto dal TUF al riguardo (e dunque in via del tutto pattizia) – agli ulteriori strumenti finanziari (diversi dalle azioni) eventualmente di volta in volta emessi dalla società nel caso in cui il relativo titolare venga a detenere almeno il 95% (novantacinque per cento) della relativa classe e/o specie di strumento finanziario emesso.

Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all'art. 108, comma 4, del TUF funzionale all'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale corrispettivo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al Consiglio di Amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, TUF (anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto), non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dagli adempimenti funzionali a dare seguito all'obbligo di acquisto nei termini previsti dalla disciplina richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio e/o l'obbligo di acquisto e/o il diritto di acquisto non siano altrimenti sottoposti ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni previste dal TUF in materia.

—Articolo 14-ter - Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni —

La società che richiama a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Il predetto quorum deliberativo non si applica invece all'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della deliberazione, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – Borsa Italiana decida diversamente.

Articolo 15 - Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti ed identificazione degli azionisti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan medesimo).

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto (ovvero dei soli voti in caso di maggioranza degli stessi ed anche qualora detto diritto sia sospeso), successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga o superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza.

La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

La società può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla stessa e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità

previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta applicabili, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.

La società è altresì tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan o – in assenza – almeno la metà della partecipazione prevista per la presentazione di liste di cui al successivo articolo 26), in tutti i casi da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società e dunque indipendentemente da quando la richiesta sia formulata).

La società è tenuta a comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta applicabili, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

Articolo 16 - Convocazione e luogo dell'assemblea

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia. L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza o Italia Oggi.

Qualora e sino a che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante telefax o posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni successive;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Articolo 17 - Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono pre-

senti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea (anche in teleconferenza ai sensi del successivo articolo 22) la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 18 - Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge. Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan delle azioni della società, fermo restando quanto altro previsto al precedente articolo 14-ter).

Articolo 19 - Competenze dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile.

Articolo 20 - Quorum assembleari

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, fatto salvo quanto altro previsto all'articolo 14-ter) del presente statuto.

I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragio-

ne del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 21 - Intervento all'assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie possono avvenire anche esclusivamente tramite "rappresentante designato" ai sensi della normativa pro tempore applicabile. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto o con rinvio ad ulteriore documentazione pubblicata sul sito internet della Società) nell'avviso di convocazione della riunione.

Articolo 22 - Assemblea in teleconferenza

L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o tele conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e/o il soggetto verbalizzante.

Ove di volta in volta previsto dalla legge è altresì possibile la tenuta di assemblee senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Articolo 23 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario (ovvero, ove consentito, dal solo segretario).

Nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Articolo 24 - Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

Articolo 25 - Amministratori

Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 26 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri.

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla società. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, almeno un amministratore – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (l'“Amministratore Indipendente”).

La perdita dei predetti requisiti in capo agli amministratori comporta la decadenza dalla carica. Gli amministratori sono tenuti a comunicare prontamente alla società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti

dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Ciascuna lista deve prevedere ed indicare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari nonché le previsioni di cui al presente statuto in relazione alle caratteristiche degli amministratori da eleggersi ivi incluso, dunque, l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti.

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto.

Possono essere nominate alla carica di amministratore anche persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche, salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società ed il rispetto dei requisiti per l'assunzione ed il mantenimento della carica anche in capo alla predetta persona giuridica. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche ed è tenuto al possesso dei medesimi requisiti previsti per l'assunzione ed il mantenimento della carica, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministrato-

re. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.

Articolo 27 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Europa, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Articolo 28 - Quorum consiliari

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Articolo 29 - Presidenza e verbale delle riunioni del

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario (ovvero, ove consentito, dal solo segretario).

Articolo 30 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e/o il segretario.

È altresì possibile la tenuta di riunioni senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione della riunione (salvo che si tratti di riunione totalitaria).

Articolo 31 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 Codice Civile, nel rispetto della vigente normativa speciale, ove applicabile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto.

Articolo 32 - Decadenza degli amministratori

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, non si farà luogo a cooptazione né agli adempimenti di cui all'art. 2386, comma 2, del Codice Civile e l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà simultaneamente dimissionario dovendo procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea nel più breve tempo per la nomina del nuovo organo amministrativo.

L'intero organo amministrativo, ivi compresi i consiglieri eventualmente dimissionari, resterà comunque in carica sino all'assemblea che ne disporrà la sostituzione e potrà compiere nel frattempo esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, ciò in deroga a quanto disposto dall'art. 2386, comma 5, del codice civile.

Articolo 33 - Poteri di gestione dell'organo amministrativo

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile.

Articolo 34 - Delega di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi.

Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno Comitati o Commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Articolo 35 - Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 36 - Direttore generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 37 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 Codice Civile.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme repute idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Articolo 38 - Rappresentanza

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni, nonché se nominato al vice-presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

Articolo 38-bis - Operazioni con parti correlate

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del codice civile. Fermi restando i quorum previsti dal presente statuto, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i so-

ci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.

La procedura adottata dalla società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

Articolo 39 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Codice Civile; è composto di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti.

Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla società.

La perdita dei predetti requisiti comporta la decadenza dalla carica. I sindaci sono tenuti a comunicare prontamente alla società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni

della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma che precede.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza.

In ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o teleconferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 40 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito registro a norma delle disposizioni di legge.

Articolo 41 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea.

Articolo 42 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto,

dalla assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamen-
to. _____

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere con
rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con fa-
coltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi,
stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per
singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impre-
sa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizza-
zione dei soci. _____

F.to Mauro Boschioli (impronta del sigillo) _____

Io sottoscritto Mauro Boschioli, notaio in Crema, iscritto nel ruolo del collegio notarile dei distretti riuniti di Cremona e Crema,

certifico

che la presente copia autentica informatica è conforme all'originale su supporto analogico conservato fra i miei atti a raccolta e viene rilasciata - ai sensi dell'art. 68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n. 89 nonché del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - per gli usi consentiti, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority, avente validità dal giorno 6 settembre 2023 al giorno 6 settembre 2026.

Crema, data di apposizione della firma digitale